

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 FEBBRAIO 1965-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	227
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	227
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
FERRI MAURO e BERTINELLI: Concessione di un contributo annuo di 100 milioni a favore della Società Umanitaria Fondazione P. M. Loria (1643)	227
PRESIDENTE	227, 228
GREPPI, <i>Relatore</i>	228
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	228
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	229

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno il deputato Di Primio sostituisce il deputato Servadei.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferri Mauro e Bertinelli: Concessione di un contributo annuo di cento milioni a favore della Società Umanitaria Fondazione P. M. Loria (1643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferri Mauro e Bertinelli: Concessione di un contributo annuo di cento milioni a favore della Società Umanitaria. Fondazione P. M. Loria (1643).

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

«La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, purché il contributo annuo sia ridotto a lire 75 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1965 ed a condizione che l'articolo 3 della proposta di legge sia sostituito dal seguente :

«All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, nu-

La seduta inizia alle 9.

MATTARELLI GINO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cassiani e Sangalli.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1965

mero 1190, -concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione ritiene altresì opportuno che venga inserito un articolo aggiuntivo inteso a disporre il controllo della Corte dei Conti sulla Società Umanitaria, in dipendenza della concessione del contributo ordinario annuo.

L'onorevole Greppi ha facoltà di svolgere la relazione.

GREPPI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, penso che non dovrò spendere molte parole per illustrare il contenuto di questa proposta di legge. Tutti sanno che l'*Umanitaria* è una istituzione tipicamente milanese a favore della quale vi è stata l'iniziativa di un comasco e la viva collaborazione di un abruzzese, che io adesso ho l'onore di sostituire.

A titolo simbolico, espongo qui di seguito alcuni dati, per così dire, biografici. L'*Umanitaria* è nata nel 1893 ed è stata eretta in ente morale nel 1895, con una consegna alla quale è stata sempre fedele: porre i diseredati, senza distinzione alcuna, in condizione di « rilevarsi » - secondo una espressione che ormai non ricorre più - da se medesimi, procurando loro lavoro e assistenza e in generale mettendoli in condizione di operare per la loro elevazione professionale, intellettuale e morale.

La sua storia, tempi permettendo, è stata degna di questo compito perché l'*Umanitaria* non solo raccoglie le istanze più attive della democrazia, ma rispecchia anche, attraverso la sua attività pratica, i bisogni e gli interessi degli assistiti, occupandosi di previdenza sociale, di questioni professionali, di assistenza agli emigrati, di lotta contro l'analfabetismo, di tutela sanitaria e di lavoro di cooperazione.

Essa fu smantellata dal fascismo e successivamente colpita dalle bombe che caddero sulla sua sede. E risorta nei beni ma soprattutto nella visione della funzione che esercita ancora oggi. Così essa ha ripreso il suo posto all'avanguardia nel mondo sociale e professionale contemporaneo.

Tuttavia, per circostanze sfortunate, i beni di quest'ente, consistenti essenzialmente in proprietà fondiaria, e che sarebbero stati, seppure modesti, sufficienti allo svolgimento della sua opera, sono diventati oggi pressoché nulli perché in gran parte furono convertiti in titoli di debito pubblico.

Questo è in sostanza il motivo che ha spinto il proponente a presentare la proposta di legge al nostro esame che implica la concessione di cento milioni annui da ridursi a settantacinque milioni alla stregua del parere espresso dalla V Commissione Bilancio. Questa stessa Commissione inoltre ha proposto che la decorrenza del contributo invece di essere fissata a partire dal 1963-64, come previsto nella proposta di legge, abbia inizio a decorrere dal 1965. Sempre nel parere della V Commissione si propone l'introduzione di un articolo aggiuntivo, relativo al controllo della Corte dei Conti, che non appare però conforme alle buone regole amministrative.

Non ritengo, infatti, sia opportuno introdurre una disposizione intesa ad applicare il controllo della Corte dei conti sulla Società Umanitaria, in dipendenza della concessione del contributo, giacché la Società stessa rientra, come prevede l'articolo 13 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nel novero delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge del 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

In conclusione, io propongo - da milanese, da socialista, da democratico in senso generale, consapevole testimone dell'attività della Società Umanitaria - che gli onorevoli colleghi membri della Commissione vogliano accogliere, sia pure con le inevitabili rettifiche, questa istanza e votare oggi stesso la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha nulla da aggiungere. Prospetta alla Commissione l'opportunità di accogliere la modifica suggerita dalla Commissione Bilancio per quanto attiene all'entità della cifra ed alla sua precisa imputazione al bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della Società Umanitaria - Fondazione Prospero Moisé Loria - con sede in Milano (via Daverio, 7) riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1893 ».

La V Commissione Bilancio suggerisce di modificare l'articolo 1 dandogli la seguente formulazione:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la corresponsione di un contri-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1965

buto annuo di lire 75 milioni a favore della Società Umanitaria — Fondazione Prospero Moisé Loria — con sede in Milano (via Daverio 7), riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1893 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Società Umanitaria presenterà al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'Autorità tutoria ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera Pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione Bilancio propone di sostituirlo con il seguente:

« All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, numero 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione suggerita dalla Commissione Bilancio.

(È approvato).

Avverto quindi che, in seguito agli emendamenti apportati al testo del provvedimento,

occorre modificare anche il titolo nel senso seguente: « Concessione di un contributo annuo di 75 milioni a favore della Società Umanitaria — Fondazione P. M. Loria ».

Pongo in votazione la proposta da me formulata di modificazione del titolo.

(È approvata).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

FERRI MAURO e BERTINELLI: « Concessioni di un contributo annuo di 75 milioni a favore della Società Umanitaria — Fondazione P. M. Loria » (1643):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Bisantis, Borsari, Botta, Carli Mioti Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Fasoli, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli-Fenili, Greppi, Grimaldi, Iacuzzi, Lajolo, Mattarelli Gino, Maulini, Pagliarini, Paolicchi, Sanna, Scalfaro, Di Primio, Viviani Luciana e Zincone.

Sono in congedo:

Cassiani e Sangalli.

La seduta termina alle 9,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO